



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PERL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Dlgs. 15-12-1997 n. 446, artt. 52 e 63

Adottato con delibera C.C. 22 DIC 1998 n. 99
Riadottato con modifiche con delibera C.C. 19 FEB 1999 n. 2

COMUNE DI STIENTA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

AMBITI E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del dlgs 15-12-1997 n. 446, i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, rinnovo, rilascio e revoca delle concessioni relative.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie di strade, aree e spazi pubblici, le modalità e termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" s'intendono le aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con il termine "occupazione" s'intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono divise in permanenti e temporanee:
 - a- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 3, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per:
 - a- occupazioni occasionali e per sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci;
 - b- occupazioni di cui al successivo art. 9, comma 2
 - c- occupazioni di cui al successivo art. 16 lettere: a, c, g, h, i;
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate abusive altresì le occupazioni difformi dall'atto di concessione e quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga o rinnovo ovvero in presenza di revoca o estinzione della concessione.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine congruo per provvedervi trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Art. 3

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi o aree di cui all'art. 1, c. 3, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda di ottenere rilascio dell'atto di concessione.
2. Tale domanda è redatta su stampato fornito dal comune in carta legale e deve contenere:
 - a- se persona fisica o ditta individuale: generalità, residenza, domicilio legale, codice fiscale o partita IVA;
 - b- se altro soggetto: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda o dell'amministratore nel caso di condomini;
 - c- ubicazione e determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si chiede di occupare, nonché superficie o estensione lineare;
 - d- durata, frequenza e fascia oraria dell'occupazione;
 - e- tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare e la descrizione dell'opera o impianto eventualmente da eseguire.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la quietanza di pagamento dell'importo di lire 8.000 per rimborso spese stampati e diritti di istruttoria e sopralluogo, modificabile con successivi atti della giunta comunale.

Art. 4

ISTRUTTORIA

1. le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a- elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, c. 2;
 - b- condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, compresa eventuale polizza assicurativa, o deposito cauzionale, quando i lavori rivestano particolari aspetti di esecuzione o ripristino dell'area pubblica;
 - c- durata della concessione, la frequenza e l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
 - d- l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, se dovuto;
 - e- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare:
 - a- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione. In mancanza, vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - b- esibire l'atto che legittima la concessione agli addetti alla vigilanza urbana che ne fanno richiesta;
 - c- sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - d- divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e- versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

DECADENZA ED ESTINZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a- mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b- uso improprio o diverso da quello previsto nella concessione;
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a- morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b- sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, sospensione e revoca danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga indicandone la durata e i motivi della richiesta.

Art. 9

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a- classificazione delle strade;
 - b- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - c- durata dell'occupazione;
 - d- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con successivo separato provvedimento.
3. Le frazioni di tariffa sino a £ 500 sono arrotondate alle lire 1.000 inferiori, oltre le £ 500 alle 1.000 lire superiori.
4. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 63, comma 3, del dlgs n. 446/97.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti o sottostanti, le strade del comune sono classificate in n. tre categorie, secondo la determinazione di cui alla delibera GC n. 103 del 17-3-93, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - a- categoria 1: centro abitato del capoluogo
 - b- categoria 2: centro abitato località Zampine
 - c- categoria 3: restante territorio comunale
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa è ridotta:
 - a- per strade di 2a categoria: in misura del 30% rispetto alla 1a;
 - b- per strade di 3a categoria: in misura del 60% rispetto alla 1a.

Art. 12

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella approvanda tariffa, a giorno o a fasce orarie.

Art. 13

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mq o ml superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale la prima annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di £ 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £ 1.000.000. Successivamente, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del cinquanta per cento.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 14

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15

AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30 %.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta del 30 %.
3. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e in occasione di fiere e sagre la tariffa ordinaria è ridotta del 50 %.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente e sino a 1.000 mq, e del 10% per l'eccedenza oltre i 1.000 mq. La Tariffa è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni di durata non inferiore a gg. 15, la tariffa è ridotta del 20%.
6. Le occupazioni permanenti e temporanee su superfici eccedenti i 500 mq sono computate per l'eccedenza in ragione del 10%.
7. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili fra di loro, applicandosi in caso di contemporaneità quella più favorevole al contribuente.

Art. 16

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a- occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;

b- occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicaps;

c- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, Enti pubblici di cui art. 87, comma 1, TUIR n. 917/1986 per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

d- occupazioni con passi carrabili di qualunque tipo e aree risultanti da tombinamenti o riempimenti di canali di scolo. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al solo pagamento del costo dello stesso e spese d'istruttoria. Rimangono valide le denunce precedentemente presentate.

e- occupazioni effettuate da enti, associazioni, organizzazioni, comitati, per i quali non sussista il fine di lucro come scopo dell'attività generale dell'organismo, in occasione di manifestazioni sociali, politiche, religiose, culturali e sportive.

f- ponteggi necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

g- balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile.

h- tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché quelle che interessano la circolazione stradale, purché non contenenti indicazioni pubblicitarie.

i- occupazioni di aree cimiteriali.

j- innesti o allacci a servizi di pubblica utilità.

Art. 17

VERSAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il termine del mese successivo a quello di approvazione della tariffa di riferimento o altro termine se disposto per legge; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. L'esecuzione dei versamenti avviene sia in autotassazione che a seguito accertamenti, unicamente tramite:
 - a- apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b- versamento diretto presso la tesoreria comunale a mezzo distinta;
 - c- il sistema bancario, solamente per i soggetti passivi residenti all'estero.

con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del comune o del concessionario, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno dell'ultimo mese del trimestre),

qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire un milione.

Art. 18
VERSAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONI
TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4, o anche con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni ricorrenti, cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. E' ammessa la rateizzazione del canone in due rate semestrali, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del semestre, per occupazioni realizzate in occasione del mercato settimanale.

Art. 19
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al RD n. 639/1910.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 20
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da £ 200.000 a £ 1.000.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I legge n. 689/1981, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici abusive sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità come stabilita al precedente art. 2, comma 6, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del dlgs n. 285/1992.
Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente regolamento.
3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio.

Art. 21
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

TABELLA 1

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- spazi riservati al parcheggio privato
- chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- esposizione di merce all'esterno dei negozi su appositi supporti
- esposizione di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi
- arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura dei privati
- fioriere e simili
- aree mercatali
- distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- cavidotti, elettrodotti e simili
- impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- cisterne e serbatoi interrati in genere, condotte e tubazioni interrate, cavidotti interrati
- pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- banchi di vendita e simili sia in aree mercatali che altri luoghi pubblici e tende sporgenti)
- esposizione di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori
- esposizione di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi
- scavi e reinterri, comprese occupazioni con mezzi operativi e materiali edili, per manutenzione impianti e attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità e attività edilizia in generale.
- spettacoli viaggianti e circensi
- fioriere e simili, dehors, nonché ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio